





ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p>COSTITUZIONE ITALIANA</p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p>CODICE CIVILE</p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p>Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p>Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p>Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

ATTIVITA' ISTUZIONALI	ATTIVITA' ISTUZIONALI	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"> <u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u> </p> <p style="text-align: center;"> <u>Art. 5</u> <u>Attivita' di interesse generale</u> </p> <p style="text-align: center;"> QUESTE SONO LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE. </p>	<p> 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. </p> <p> Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, </p> <p> le attivita' aventi ad oggetto: </p> <p> a) interventi e servizi sociali b) interventi e prestazioni sanitarie; d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; (Nota. MODIFICARE nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; con nonche' educazione, istruzione, formazione, attivita' culturali e di interesse sociale con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale); e) interventi e servizi per ambiente risorse naturali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale </p>				

	<p style="text-align: center;">di cui al presente articolo;</p> <p>j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore n) cooperazione allo sviluppo, o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</p> <p>(Nota RIFORMULAZIONE. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone e alla sensibilizzazione e collaborazione con i datori di lavoro, svolti dagli enti del terzo settore, con modalità stabilite nei relativi statuti e/o regolamenti, attraverso i loro soci e i soggetti con cui collaborano, con spirito civico, solidaristico e di utilità sociale. Ai sensi: a) dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; b) delle norme che regolano gli enti del terzo settore.)</p> <p>q) alloggio sociale, (NOTE. RIFORMULAZIONE. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale e ricettiva, anche temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi degli associati e dei partecipanti)</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (NOTA. Da aggiungere. nonche' ogni altra attivita', svolta da enti del terzo settore, in ambito agricolo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale)</p>	AC		APS	ODV
	<p>t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;</p>		ASD		
	<p>u) beneficenza, sostegno a distanza,</p> <p>v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;</p> <p>w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori</p> <p>e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>x) cura di procedure di adozione internazionale</p> <p>y) protezione civile</p> <p>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.</p>	AC		APS	ODV
	<p>2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del</p>				

	<p>Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.</p>				
ATTIVITA' COMMERCIALI	ATTIVITA' COMMERCIALI	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> <u>Attivita' diverse</u></p> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE. TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ART. 6 SARANNO CONSIDERATE COMMERCIALI.</p> <p>(Nota. Art 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)</p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</p>				
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 12</u> <u>Denominazione sociale</u></p>	<p>1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3. <i>(nota articolo 4 comma 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto)</i></p> <p>3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.</p>				

<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE <u>Capo I Disposizioni generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <u>Ambito di applicazione</u></p>	<p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE <u>Capo II</u> Della Costituzione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Atto costitutivo e statuto</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi dell'art. 12, nella denominazione e necessario inserire l'acronimo ETS.</p>	<p>1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite; <i>(Nota Modifica perseguite in "da peseguire")</i> l'attivit� di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivit� di interesse generale svolta; <i>(Nota. Modificare in "da svolgersi")</i> la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato</p>				

	<p>della revisione legale dei conti;</p> <p>le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.</p> <p>2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo II Delle associazioni di promozione sociale</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u> <u>Associazioni</u> <u>di promozione sociale</u></p>	<p>1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.</p> <p>3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.</p>			APS	

	<p>4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo I Delle organizzazioni di volontariato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> <u>Organizzazioni</u> <u>di volontariato</u></p>	<p>1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.</p> <p>2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.</p> <p>4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. <i>(Note articolo 5, comma 1, lettera y). y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)</i></p>				ODV

REGISTRO UNICO	REGISTRO UNICO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo VI</u> <u>DEL REGISTRO</u> <u>UNICO NAZIONALE</u> <u>DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 47</u> <u>Iscrizione</u></p> <p style="text-align: center;">ISCRIZIONE DIRETTA O ATTRAVERSO RETI ASSOCIATIVE</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, <i>(Nota Art. 22 Acquisto della personalita' giuridica)</i> la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.</p> <p>Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.</p> <p>2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.</p> <p>3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo': a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;</p>				

	<p>c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.</p> <p>4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.</p> <p>5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.</p> <p>(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)</p> <p>6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.</p>				
--	---	--	--	--	--

Titolo VI
DEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE

Art. 48
Contenuto e aggiornamento

ATTENZIONE
AGLI
ADEMPIMENTI
DEGLI
AMMINISTRATORI

Sono previste
sanzioni importanti
per una piccola
Associazione e o
Circolo Privato.
Vedere scheda riepilogo
del Registro Unico.

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
la denominazione; la forma giuridica;
la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
la data di costituzione;
l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5,
il codice fiscale o la partita IVA;
il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4
(con personalità giuridica);
le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti
la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità'

--	--	--	--

	<p>giuridica. <i>(Nota Modifica “I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14” con “I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1”)</i></p> <p>4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.</p> <p>5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.</p> <p>6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.</p>				
--	--	--	--	--	--

SOCI	SOCI	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 23</u> <u>Procedura di ammissione e</u> <u>carattere aperto</u> <u>delle associazioni</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p> <p style="text-align: center;">E' IMPORTANTISSIMO IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.</p>	<p>1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.</p> <p>2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.</p>				

ORGANI	ORGANI	AC	ASD	APS	ODV
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione <u>Art. 24</u> <u>Assemblea</u> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI. E' IMPORTANTISSIMO IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. </p>	<p>1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.</p> <p>2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")</i></p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere</p>				

	<p>l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota.</p> <p>5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")</i></p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.</p>				
--	--	--	--	--	--

Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 25
Competenze inderogabili
dell'assemblea

DA APPLICARE
A TUTTI I TIPI DI ENTI.

E' IMPORTANTE
IL CONTENUTO
DELL'ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO.

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, **se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;**
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, **dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni **che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento** possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Eliminare. "che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento")

--	--	--	--	--

	3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore				
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p align="center">Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p align="center"><u>Art. 26</u> <u>Organo di amministrazione</u></p> <p align="center">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p> <p align="center">E' IMPORTANTE IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.</p> <p align="center">Questo articolo detta le regole per la nomina/elezione del Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. <i>(Nota. Il presente comma viola l'art. 36 del Codice civile)</i> <i>(Note articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)</i></p> <p>3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.</p>				

ATTENZIONE
DATI DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
da iscrivere al Registro Unico
ENTRO 30 GIORNI
DALLA NOMINA

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente.
In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e', salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, **riservata all'assemblea.**

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore **o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

	<p>Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo VI</u> <u>DEL REGISTRO</u> <u>UNICO NAZIONALE</u> <u>DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 48</u> <u>Contenuto e aggiornamento</u></p> <p style="text-align: center;">Questo articolo è stato duplicato per far comprendere le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo.</p>	<p style="text-align: center;">1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 (con personalità giuridica); le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</p> <p style="text-align: center;">2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di</p>				

legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.

(Nota Modifica

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14”

con

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1”)

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

	6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.				
--	--	--	--	--	--

AC= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.